

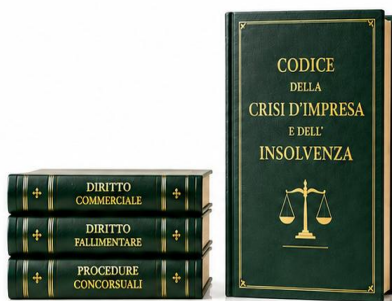


Osservatorio Giurisprudenziale

*Nota di Approfondimento
n. 34 del 16 ottobre 2026*

«PRIVILEGIO FONDIARIO E LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: IL TRIBUNALE DI BERGAMO RIMETTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE L'ART.41 T.U.B « ESTESO » DAL CODICE DELLA CRISI

*(Trib. Bergamo, Sez. II civ., ordinanza 8 ottobre 2026 – G.E. Burti – r.g.e.
n. 29/2025)*



CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL' INSOLVENZA D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 TESTO VIGENTE



DESTINATARI

Professionisti della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Gestori della crisi
- Avvocati
- Commercialisti
- Curatori
- Liquidatori giudiziali
- Advisor
- Componenti O.C.C.

- **La massima**
 1. **La vicenda processuale**
 2. **Il quadro normativo e il diritto vivente**
 3. **La rilevanza**
 4. **La non manifesta infondatezza: tre profili di eccesso delega**
 5. **Punti di forza e possibili ostacoli**
 6. **Il raccordo con la ricostruzione sistematica della liquidazione controllata**
 7. **Ricadute operative un attesa di decisione**
 8. **Conclusioni**

La Massima

Trib. Bergamo, ord. 8 ottobre 2026 - *È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 Cost. e ai parametri interposti di cui agli artt. 7, comma 4, lett. a), e 9 della l. n. 155/2017, la questione di legittimità costituzionale della norma risultante dal combinato disposto degli artt. 150, 270, comma 5, 349 e 390 d.lgs. n. 14/2019 e dell'art. 41, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, come interpretata da Cass. n. 22914/2024 in sede di rinvio pregiudiziale, nella parte in cui consente al creditore fondiario di iniziare o proseguire l'esecuzione individuale e di ottenere l'assegnazione provvisoria del ricavato anche dopo l'apertura della liquidazione controllata: il legislatore delegato, anziché escludere l'operatività dei privilegi processuali, anche fondiari, e mantenerla in via transitoria per un biennio nella sola liquidazione giudiziale, avrebbe esteso sine die il privilegio a una procedura – erede della liquidazione del patrimonio di cui alla l. n. 3/2012, nella quale esso pacificamente non operava – in assenza di qualsiasi copertura nella legge delega.*

A poco più di due anni dalla pronuncia con cui la Cassazione, in funzione di nomofilachia preventiva, ha affermato che il **privilegio processuale fondiario** sopravvive al codice della crisi e opera anche nella **liquidazione controllata** (Cass., Sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914), la questione approda alla Corte costituzionale. Il giudice dell'esecuzione di Bergamo non contesta la tenuta logica della lettura nomofilattica, che anzi assume come **diritto vivente**: contesta che il risultato normativo da essa descritto sia compatibile con la **legge delega**. Lo spostamento del piano è decisivo. Il dibattito, che fin qui si è svolto sul terreno dell'interpretazione dei rinvii (art. 270, comma 5, all'art. 150 CCII; art. 150, tramite la clausola «salvo diversa disposizione della legge», alle eccezioni al divieto; art. 349 all'art. 41 t.u.b.), si trasferisce su quello dell'**eccesso di delega** (art. 76 Cost.), dove le criticità già segnalate in sede di commento sistematico – l'estensione di un istituto eccezionale contro la direzione impressa dalla riforma, i suoi effetti sull'accesso al sovraindebitamento e sulla remunerazione del liquidatore – trovano un parametro costituzionale.

1. La vicenda processuale

Il giudizio *a quo* è un'esecuzione immobiliare promossa da AMCO – Asset Management Company s.p.a. (tramite procuratrice ex art. 77 c.p.c.) in forza di un mutuo fondiario stipulato nel 2008 dalla dante causa Banca Monte dei Paschi di Siena, avente ad oggetto l'immobile su cui grava l'ipoteca di primo grado. Il creditore aveva chiesto sin dal giugno 2025 la vendita secondo le condizioni dell'art. 41 t.u.b.; nel corso della fase liquidatoria, e prima dell'aggiudicazione, il 14 maggio 2026 è stata aperta con sentenza ex art. 270 CCII la **liquidazione controllata** del patrimonio della debitrice. Il bene è stato aggiudicato il 15 luglio 2026 per € **22.900**, il saldo prezzo è stato versato e il decreto di trasferimento è stato pubblicato il 28 settembre 2026. Nel processo esecutivo è intervenuto il liquidatore.

Il creditore fondiario ha documentato l'ammissione al passivo della liquidazione controllata per € **57.586,93**, in via ipotecaria e con riconoscimento della natura fondiaria del credito, e ha reiterato l'istanza di assegnazione provvisoria del ricavato ai sensi dell'art. 41, comma 2, t.u.b. Il giudice dà atto che risulta così integrata la condizione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità per l'assegnazione provvisoria al fondiario nel processo esecutivo proseguito dopo l'apertura del concorso (Cass., Sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482): deposito della domanda di ammissione al passivo e provvedimento favorevole, anche non definitivo, degli organi della procedura.

Il dato numerico non è secondario. Un ricavato pari a circa il 40 per cento del credito ammesso significa che, una volta detratte le prededuzioni specifiche e la quota di quelle generali imputabile all'immobile, **l'intero attivo** della vendita è destinato al creditore fondiario. È la situazione tipica in cui il privilegio processuale svuota di contenuto la procedura concorsuale minore: proprio lo scenario più critico per la sostenibilità della liquidazione controllata (*infra*, § 6).

2. Il quadro normativo e il diritto vivente

L'ordinanza ricostruisce con cura la parabola dell'istituto. Sotto la legge fallimentare l'art. 51 l.f., con l'inciso «salvo diversa disposizione della legge», faceva salve le eccezioni al divieto di azioni esecutive, tra cui l'art. 41, comma 2, t.u.b.; il privilegio non derogava al concorso formale e sostanziale, poiché il fondiario doveva comunque far accertare il credito in sede di verifica e l'assegnazione in sede esecutiva restava **provvisoria**, soggetta alle prededuzioni e alla collocazione definitiva in sede di riparto (artt. 52, 110 e 111-ter l.f.). Nella **liquidazione del patrimonio** di cui agli artt. 14-ter ss. l. n. 3/2012, invece, il privilegio non operava affatto: il divieto di azioni esecutive dell'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), non conosceva eccezioni e il carattere eccezionale dell'art. 41 t.u.b. ne precludeva l'estensione analogica (art. 14 prel.).

La **legge delega n. 155/2017** aveva indicato una direzione netta. L'art. 7, comma 4, lett. a), prevedeva che la liquidazione giudiziale fosse «potenziata» mediante misure dirette a «escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari», stabilendo «in ogni caso» che il privilegio fondiario continuasse a operare «sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1». L'art. 9, dedicato al sovraindebitamento, non conteneva alcuna previsione sul privilegio fondiario.

(segue...)

(segue...)

Il **legislatore delegato** ha seguito un'altra strada. L'art. 150 CCII ha riprodotto la clausola «salvo diversa disposizione della legge»; l'art. 349 ha sostituito, nelle disposizioni vigenti, il termine «fallimento» con «liquidazione giudiziale», «con salvezza della continuità delle fattispecie»; l'art. 270, comma 5, ha reso applicabili alla liquidazione controllata gli artt. 142 e 143 «in quanto compatibili» e – senza tale clausola privilegio.

Su questo impianto si era formato un **contrasto nella giurisprudenza di merito**. Un primo indirizzo, valorizzando la clausola di salvezza richiamata per il tramite dell'art. 150, riteneva perseguibile l'esecuzione del fondiario anche dopo l'apertura della liquidazione controllata (Trib. Torre Annunziata, 14 marzo 2023); un secondo riteneva che il liquidatore potesse subentrare nell'esecuzione pendente o ottenerne l'improcedibilità ove proficuo per la massa, non operando il privilegio nella procedura minore (Trib. Modena, 3 marzo 2023; sul tema G.B. Nardecchia, in *Fall.*, 2023, 959 ss.). Il contrasto è stato risolto da **Cass. n. 22914/2024**, pronunciata su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia e in difformità dalle conclusioni della Procura generale: il rinvio dell'art. 270, comma 5, all'art. 150 è un rinvio **materiale all'intero articolo**, privo del filtro di compatibilità previsto per l'art. 143, e comprende quindi anche le eccezioni al divieto di azioni esecutive, tra cui l'art. 41, comma 2, t.u.b., mai abrogato (con nota di Didone, in *Riv. esec. forz.*, 2024, 582 ss.). La Cassazione ha poi ribadito il carattere eccezionale dell'istituto, escludendone l'operatività nella liquidazione generale del patrimonio di un'associazione, per difetto di omologia strutturale con la liquidazione giudiziale e con la liquidazione controllata (Cass., Sez. III, 13 dicembre 2025, n. 32521).

3. La rilevanza

Sulla rilevanza il ragionamento è lineare.

Se il giudice dell'esecuzione seguisse il diritto vivente, dovrebbe **assegnare in via provvisoria** il ricavato al creditore fondiario, dedotte le prededuzioni specifiche e la quota di quelle generali documentate dal liquidatore.

Soltanto discostandosene potrebbe respingere l'istanza ex art. 41, comma 2, t.u.b., consegnare il **ricavato lordo al liquidatore** per il riparto in sede concorsuale e dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione. La norma censurata è dunque applicata *hic et nunc* per decidere l'istanza reiterata all'udienza del 9 settembre 2026.

Il giudice esclude espressamente la praticabilità di un'**interpretazione costituzionalmente conforme**, «a ciò ostando l'interpretazione seguita dal diritto vivente». È un passaggio che la Corte potrebbe esaminare con attenzione (*infra*, § 5), perché la qualificazione di una singola pronuncia, sia pure resa ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., come diritto vivente non è scontata.



4. La non manifesta infondatezza: tre profili di eccesso di delega

Le censure sono tutte riferite all'**art. 76 Cost.**, con parametri interposti negli artt. 7, comma 4, lett. a), e 9 della l. n. 155/2017. Il petitum si articola su tre profili, che conviene tenere distinti.

Il profilo temporale (art. 390 CCII). Il criterio direttivo dell'art. 7, comma 4, lett. a), è definito dal giudice chiaro, univoco e incondizionato («in ogni caso»): il privilegio doveva sopravvivere solo per un periodo transitorio. Secondo l'ordinanza, poiché il codice è entrato in vigore nel luglio 2022 e l'ultimo decreto attuativo, il d.lgs. n. 136/2024, il 28 settembre 2024, quel termine sarebbe già spirato; il privilegio, tuttavia, continua a operare per la lacuna della disciplina transitoria. Di qui la censura dell'art. 390 CCII nella parte in cui non prevede che la norma risultante dal combinato disposto degli artt. 150, 270, comma 5, 349 CCII e 41, comma 2, t.u.b. operi soltanto sino alla scadenza del periodo transitorio. Il computo del termine, che l'ordinanza dà per pacifico, non è però univoco e condiziona la rilevanza stessa della censura (*infra*, § 5).

Il profilo della clausola di salvezza (art. 150 CCII). Il criterio direttivo imponeva di «potenziare» la liquidazione giudiziale escludendo i privilegi processuali. Il legislatore delegato avrebbe dovuto, dunque, formulare l'art. 150 senza riprodurre l'inciso dell'art. 51 l.f. «salvo diversa disposizione della legge» e accompagnarlo con una norma transitoria biennale; ha invece riprodotto l'*automatic stay* con le sue eccezioni, ivi compresa quella fondiaria richiamata tramite l'art. 349. Il vizio, per effetto del rinvio dell'art. 270, comma 5, come letto dalla Cassazione, si propaga alla liquidazione controllata.

Il profilo spaziale (art. 270, comma 5, CCII). È la censura più originale e, a parere di chi scrive, la più solida. La legge delega consentiva tutt'al più di mantenere il privilegio *ad interim* nella sola **liquidazione giudiziale**; per il sovraindebitamento (art. 9) nulla prevedeva. Il d.lgs. n. 14/2019 ne ha invece esteso l'operatività, *sine die*, alla **liquidazione controllata**, cioè alla procedura che prende il posto della liquidazione del patrimonio della l. n. 3/2012, nella quale il privilegio pacificamente non operava. Il risultato è paradossale: un istituto che la delega voleva avviare all'estinzione esce dalla riforma **rafforzato**, con un ambito applicativo più ampio di quello che aveva sotto la legge fallimentare. Il giudice qualifica la scelta come un'innovazione priva di connessione con i principi e criteri direttivi in materia di sovraindebitamento, che attribuisce a un solo creditore concorsuale una «signoria processuale» comprimendo i poteri gestori del liquidatore, senza alcuna utilità per la procedura, rispetto alla quale il privilegio «manifesta tutto il suo carattere alieno».



5. Punti di forza e possibili ostacoli

L'ordinanza ha il merito di collocare la questione sul terreno corretto.

La giurisprudenza costituzionale sull'art. 76 Cost., pur riconoscendo al legislatore delegato margini di discrezionalità nell'attuazione dei principi e criteri direttivi e ammettendo che le lacune della delega siano colmate mediante soluzioni coerenti con la sua *ratio*, esclude che tale discrezionalità possa tradursi in scelte incompatibili con la direzione impressa dal delegante o prive di un adeguato fondamento nella delega. Quanto alla direzione impressa dal delegante, l'art. 7, comma 4, lett. a), detta un criterio insolitamente puntuale: l'esclusione delle esecuzioni speciali e dei privilegi processuali, anche fondiari, salva la loro temporanea sopravvivenza. Il risultato normativo ricostruito dal diritto vivente muove invece nella direzione opposta. Sotto il profilo dell'ambito applicativo, inoltre, il silenzio dell'art. 9 rende difficilmente configurabile l'estensione del privilegio alla liquidazione controllata come mero sviluppo delle scelte compiute dal delegante in materia di sovraindebitamento.

Alcuni passaggi, tuttavia, potrebbero esporre la questione a pronunce di inammissibilità parziale o a una lettura riduttiva del *petitum*.

- **Il computo del biennio.** La formula della delega («sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi») induce, se riferita agli anni solari, a collocare la scadenza al 31 dicembre del secondo anno successivo. Il punto decisivo è allora individuare l'ultimo decreto rilevante. Se si guarda al codice, entrato in vigore il 15 luglio 2022, il termine è scaduto il 31 dicembre 2024; se si comprende anche il d.lgs. n. 136/2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024, la scadenza cade il **31 dicembre 2026** e, alla data dell'ordinanza, il privilegio è ancora operante. L'inclusione del correttivo non è automatica: il d.lgs. n. 136/2024 è stato emanato sulla base della distinta delega conferita dalla l. n. 20/2019, sebbene questa riguardi disposizioni integrative e correttive dei decreti adottati in attuazione della l. n. 155/2017. Occorre quindi stabilire se esso possa essere qualificato, ai fini dell'art. 7, comma 4, lett. a), come uno dei «decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1» della l. n. 155/2017. Ciò incide direttamente sulla rilevanza della censura temporale, che l'ordinanza dà per acquisita senza confrontarsi con queste alternative. L'ordinanza colloca inoltre l'entrata in vigore del codice al 25 luglio 2022, mentre la data corretta è il 15 luglio 2022; lo scarto non modifica il computo per anni solari.

(segue...)



(segue...)

- **La coerenza del petitum.** Le richieste non sono pienamente sovrapponibili: la censura dell'art. 390 mira a un intervento additivo che limiti nel tempo il privilegio, quella dell'art. 150 alla caducazione della clausola di salvezza, che però investe tutte le eccezioni al divieto di azioni esecutive e non soltanto l'art. 41 t.u.b. Il rischio è che la Corte ravvisi una formulazione **ancipite** o un petitum eccedente, e concentri l'esame sul profilo spaziale, l'unico che coglie con precisione l'oggetto del giudizio *a quo*.

- **Il diritto vivente.** Una sola pronuncia, ancorché resa ex art. 363-bis c.p.c. e vincolante nel procedimento in cui il rinvio è stato disposto, non è di per sé diritto vivente. Il rimettente avrebbe potuto, in astratto, seguire l'interpretazione opposta (già sostenuta da parte della giurisprudenza di merito), che avrebbe reso superfluo l'incidente. L'obiezione è attenuata dalla successiva conferma di Cass. n. 32521/2025 e dalla funzione nomofilattica propria del rinvio pregiudiziale, ma non è da escludere che la Corte vi dedichi un passaggio.

Quanto agli **esiti possibili**, un accoglimento limitato al profilo spaziale – l'illegittimità dell'art. 270, comma 5, CCII nella parte in cui, richiamando l'art. 150, rende applicabile alla liquidazione controllata l'art. 41, comma 2, t.u.b. – ripristinerebbe per la procedura minore il regime della l. n. 3/2012 senza incidere sulla liquidazione giudiziale, dove il privilegio ha almeno un fondamento transitorio nella delega. Un accoglimento anche del profilo temporale avrebbe effetti ben più ampi sull'intero sistema delle esecuzioni fondiari in pendenza di liquidazione giudiziale.

6. Il raccordo con la ricostruzione sistematica della liquidazione controllata

L'ordinanza dà veste costituzionale ai rilievi richiamati in apertura. Nella ricostruzione della liquidazione controllata come **procedura concorsuale a carattere universale**, modellata sulla liquidazione giudiziale e retta dai principi del concorso e della *par condicio* (artt. 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270, comma 5), la sopravvivenza del privilegio fondiario si presenta come un **corpo estraneo**, con effetti sistemici negativi su più versanti.

Sull'accesso alla procedura. Se il ricavato della vendita dell'immobile ipotecato, che nel sovraindebitamento è spesso l'unico bene di valore, viene distribuito direttamente al fondiario senza transitare per la procedura, non restano risorse per le spese e per il **compenso del liquidatore**, che non è incentivato ad assumere l'incarico: a differenza del curatore, cui l'art. 146 d.P.R. n. 115/2002 – nella lettura conseguente a Corte cost. n. 174/2006 – assicura il pagamento a carico dell'erario in caso di incapienza, il liquidatore non gode di analoga garanzia. Proprio su questa disparità il Tribunale di Milano (ord. 7 settembre 2025) ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non prevede l'anticipazione delle spese e degli onorari del liquidatore della liquidazione controllata priva di attivo. Né il quadro muta in modo decisivo dopo Corte cost. n. 121/2024, che ha esteso alla liquidazione controllata il patrocinio a spese dello Stato, ma con riguardo alla costituzione in giudizio autorizzata dal giudice delegato in mancanza di attivo, non al compenso dell'organo. Le due questioni si saldano: il privilegio fondiario sottrae alla procedura proprio l'attivo con cui spese e compenso dovrebbero essere coperti, e l'ordinamento non offre, allo stato, alcuna rete di sicurezza. Il caso di Bergamo lo dimostra in concreto (*supra*, § 1).

(segue..)

(segue...)

Sull'esdebitazione. Una procedura priva di attivo distribuibile alla massa rischia di rendere **velleitario il diritto all'esdebitazione** (art. 279 CCII; Cass. n. 22699/2023), spostando l'equilibrio del sistema verso la tutela del singolo credito a scapito dell'obiettivo, dichiarato dal codice, di salvaguardare la dignità della persona e il suo reinserimento nel circuito economico.

Sui poteri del liquidatore. Il privilegio comprime la funzione gestoria del liquidatore, al quale, in forza del rinvio dell'art. 275, comma 2, alle regole sulle vendite della liquidazione giudiziale, dovrebbe spettare la scelta se **subentrare** nell'esecuzione pendente o liquidare il bene secondo il programma, con il connesso potere di purgazione del giudice delegato. È esattamente il potere che il secondo indirizzo di merito riconosceva al liquidatore e che la Cassazione ha negato.

Sull'eccezionalità. La stessa Cass. n. 32521/2025, nel negare il privilegio nella liquidazione dell'associazione, ha fondato l'estensione alla liquidazione controllata sulla sola omologia strutturale con la liquidazione giudiziale. È un argomento che può essere letto in senso opposto: proprio perché l'estensione poggia su un rinvio e non su una scelta della delega, il vaglio ex art. 76 Cost. diventa il luogo naturale per verificarne la legittimità.

7. Ricadute operative in attesa della decisione

Per i giudici dell'esecuzione. La sospensione disposta a Bergamo vale per il solo giudizio *a quo*. Negli altri procedimenti il diritto vivente resta quello di Cass. n. 22914/2024; il giudice che condivida i dubbi del rimettente può sollevare analoga questione, mentre la sospensione «impropria» in attesa della decisione della Corte è soluzione controversa e da maneggiare con cautela. Ove si proceda all'assegnazione, va ribadita la sua natura **provvisoria** e la necessità di detrarre le prededuzioni specifiche e la quota di quelle generali documentate dal liquidatore (Cass. n. 23482/2018).

Per i liquidatori. È opportuno intervenire tempestivamente nelle esecuzioni pendenti, documentare con precisione le prededuzioni imputabili al bene e, ove si contesti l'assegnazione, sollecitare la rimessione di analoga questione, valorizzando il profilo spaziale. Nelle relazioni e nei programmi di liquidazione conviene dar conto dell'incidenza dell'eventuale assegnazione al fondiario sulla copertura delle spese e del compenso.

Per gli OCC e i debitori. Nella valutazione di convenienza della liquidazione controllata, in presenza di un immobile gravato da ipoteca fondiaria già pignorato, la relazione dell'OCC dovrebbe considerare lo scenario in cui il ricavato venga sottratto alla massa, con le conseguenti ricadute sull'attivo distribuibile e sulle spese di procedura.

Per i creditori fondiari e i cessionari. L'orientamento di legittimità resta favorevole, ma il rischio di un accoglimento non è trascurabile, almeno sul profilo spaziale. Le assegnazioni provvisorie ottenute dopo l'apertura della liquidazione controllata andrebbero gestite tenendo conto dell'eventualità di una diversa collocazione definitiva in sede di riparto; la questione interessa direttamente anche i cessionari – come la società procedente nel giudizio *a quo* – che beneficino del privilegio in forza degli artt. 58, comma 3, t.u.b. e 4 l. n. 130/1999, richiamati dall'ordinanza a conferma della portata eccezionale dell'istituto.

8. Conclusioni

L'ordinanza del Tribunale di Bergamo porta davanti alla Corte costituzionale la contraddizione più evidente del rapporto tra privilegio fondiario e codice della crisi: una legge delega che chiedeva di **superare** i privilegi processuali e un decreto delegato che, attraverso una catena di rinvii, li ha estesi a una procedura alla quale erano estranei.

La questione non è priva di punti deboli – il computo del biennio, la coerenza del petitum, la qualificazione di una sola pronuncia come diritto vivente – ma il **profilo spaziale** coglie un nodo reale: la liquidazione controllata è stata concepita come strumento ordinario di attuazione del concorso per il debitore sovraindebitato, e il privilegio fondiario, sottraendole l'attivo immobiliare, ne compromette la funzione e la stessa sostenibilità economica.

Quale che sia l'esito, la decisione della Corte sarà l'occasione per chiarire se la continuità con la liquidazione giudiziale, su cui la Cassazione ha costruito l'estensione, possa spingersi fino a importare nel sovraindebitamento un istituto che la delega voleva destinato a esaurirsi.





PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LEX CRISIS

— EDIZIONI SCIENTIFICHE —

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.



IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.



IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO



www.presidiumdebitores.it

LE NOSTRE COLLANE



Nota di Approfondimento
Osservatorio Giurisprudenziale



Quaderni del
Comitato Scientifico



Vademecum Operativi



Approfondimenti Normativi



Linee Guida e Prassi



SEDE NAZIONALE
Via Ludovisi n. 35
00187 Roma



Tel. 06 87168009



info@presidiumdebitores.it



www.presidiumdebitores.it



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIO DEBITORES



500+
GESTORI



37
TRIBUNALI



40+
SEDI OPERATIVE



PIEMONTE

- OCC TORINO



LOMBARDIA

- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA



VENETO

- OCC JESOLO (VE)



EMILIA-ROMAGNA

- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI



ABRUZZO

- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO



LAZIO

- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA



PUGLIA

- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO



CAMPANIA

- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO



CALABRIA

- OCC COSENZA



SICILIA

- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI



Scopri tutte le sedi
della Rete Italia su

www.presidiumdebitores.it



AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI



COMPETENZA

Professionisti qualificati
al servizio dei cittadini
e delle imprese



PRESENZA

Una rete capillare
su tutto il territorio
nazionale



SOLUZIONI

Strumenti efficaci
per la composizione
della crisi



RETE ITALIA

Un'unica grande rete
per essere sempre
al tuo fianco